



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>D'ANDREA</u> | <u>FRANCESCO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MAZZOTTA</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BERSANI</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4558/2017
depositato il 18/09/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07920170004626617000 TRIB.ERARIALI 2/
contro:
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dai ricorrenti:

TI
V

difeso da:

CA
ST
V

difeso da:

LI
VI

difeso da:

VI

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 4558/2017

UDIENZA DEL

13/04/2018 ore 09:30

N° 1892/18

PRONUNCIATA IL:

13/4/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7/5/18

Il Segretario

Il Segretario
Pasquale Ricciotto



(segue)

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 4558/2017

UDIENZA DEL

13/04/2018 ore 09:30

SEZIONE 15 °

R.G.R. N° 4558/2017
UDIENZA DEL 13 aprile 2018
RICORRENTE TR

OGGETTO DELLA DOMANDA

Cartella pagamento n° 07920170004626617 – anno 2013 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 22 novembre 2016, 7 S.r.l., a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2014, relativa al periodo d'imposta 2013, ha ricevuto la notifica della comunicazione di irregolarità n. 0009256314671, codice atto n. 08631201426, tramite la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Settore Dichiarazioni e Atti - Ufficio Controllo Automatizzato ha richiesto il pagamento di complessivi € 147.752,04.

In maggiore dettaglio, a mezzo della predetta comunicazione di irregolarità la Direzione Centrale, ha contestato:

- l'omesso versamento da parte della Società dell'acconto IRES per il periodo d'imposta 2013, per un importo complessivo pari ad € 53.436;
- ha ritenuto tardivo il versamento, effettuato dalla Società in data 16 luglio 2014, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa, prevista dall'art. 1, commi da 140 a 146, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, con conseguente irrogazione di una sanzione pari a € 133.333,33,
- ha recuperato di una somma a titolo di interessi pari a € 7.672.

E ciò in quanto, a detta dell'Ufficio, la predetta imposta sostitutiva avrebbe dovuto essere versata dalla Società entro il 16 giugno 2014 (anziché entro il 16 luglio 2014).

In data 6 dicembre 2016, la Società ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pavia un'istanza di annullamento in autotutela della predetta comunicazione di irregolarità, evidenziando, che non vi è stato alcun effettivo omesso versamento dell' acconto IRES per il 2013, e, che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa da parte della Società e da considerarsi tempestivo. In data 3 aprile 2017, la Società ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 079 2017 0004626617000, recante il ruolo impugnato, emesso dall' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, a mezzo del quale è stato richiesto, "a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972", il pagamento di una somma pari ad € 14.972,81, titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa, interessi, sanzioni per omesso versamento, oltre compensi di riscossione.

Veniva proposto ricorso e reclamo ex art.17 bis d.lgs 546/92 nel quale si chiede

* - la nullità del ruolo impugnato in quanto non preceduto dalla notifica di avviso bonario;

* - l'illegittimità del ruolo in quanto recante una pretesa destituita di fondamento.

In data 17 novembre 2017 l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 30 marzo 2018 la ricorrente presentava memorie chiedendo la conferma delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.

////

Occorre osservare che la Cassazione civile, con Ordinanza n. 21020 dell'8 Settembre 2017 in tema di riscossione delle imposte, di cui all'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "*qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione*", situazione, quest'ultima, che

non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.

Non può essere accolta la doglianza del ricorrente per non aver ricevuto comunicazione di irregolarità predisposta in data 28/10/2016 n° 08631191429 e mai portata a conoscenza della società.

Nessuna comunicazione d'irregolarità era dunque dovuta nel caso in cui si discute di imposte derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate.

Si rileva inoltre che con la prima comunicazione di irregolarità (codice atto n. 08631201426) notificata alla Società in data 22/11/16, la Direzione Centrale chiedeva il pagamento di un importo complessivo di €. 53.436,00 per omesso versamento di acconti Ires.

Inoltre, irrogava una sanzione pari ad € 133.333,33 a titolo di tardivo versamento dell'imposta sostitutiva di rivalutazione, non evidenziando alcun carente versamento dell'imposta in esame.

Nell'istanza di autotutela datata 6 dicembre 16, la ricorrente evidenziava che relativamente al primo rilievo la società non aveva rinnovato l'opzione del c.d consolidato fiscale nazionale di cui all'art.117 e seg. del dpr 917 e che quindi ciascuna società singolarmente aveva provveduto al pagamento degli acconti. In particolare, la società ricorrente aveva utilizzato crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Relativamente all'irrogazione sanzione di € 133.333,33 la ricorrente precisava che rientrando tra le società tenute alla relazione del bilancio consolidato e che quindi l'imposta sostitutiva di rivalutazione dei beni è avvenuta in data 16 luglio 17 come disposto dall'art. 1 comma 145 della Legge 147.

Dalla cartella di pagamento qui impugnata si rileva che l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo di un importo pari ad €. 10.666,00 a titolo di "imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni omesso o carente versamento" codice tributo 1811, pari alla maggiorazione dello 0,4% avendo la società provveduto a corrispondere la prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 16/7/14 (cioè entro il trentesimo giorno successivo al termine del 16/6/14).

L'art. 1, comma 145, della l. n. 147, nel testo vigente alla data del 16 giugno 2014, stabiliva che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa doveva avvenire "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013". (comma 11 dell'art. 4 del D.L. 66 del 24/4/2014)

Quindi, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva coincideva con il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'art. 2364, secondo comma, cod. civ., prevede che le società tenute alla redazione del bilancio consolidato possono procedere all'approvazione del bilancio entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Ai sensi dell'art. 17, primo comma, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435, "i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi; dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive. compresa quella unificata. entro il giorno 16 (*originariamente 20*) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio".

La Società ricorrente, tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ha approvato il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2013 in data 25 giugno 2014 e, di conseguenza, ha correttamente provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa in data 16 luglio 2014.

Né si può dare rilevanza alla circostanza che con Legge. 23 giugno 2014, n. 89, (legge Bosetti) entrata in vigore il 24 giugno 2014, è stato previsto che la prima rata dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 145, della Legge. n. 147, dovesse essere versata "entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta".

L' art. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212, prevede, ai commi 1 e 2, che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e "non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.


In considerazione della complessità della disciplina normativa e delle obiettive difficoltà interpretative, si compensano le spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 13 aprile 2018

Il Relatore



Il Presidente

